



*PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR)
2014-2022 DELLA REGIONE PIEMONTE*



**Sviluppo Rurale
Piemonte 2023-2027**

*COMPLEMENTO SVILUPPO RURALE (CSR)
DELLA REGIONE PIEMONTE
in attuazione del Piano Strategico Nazionale
PAC 2023-2027*

**REGOLAMENTO INTERNO DEL
COMITATO DI MONITORAGGIO SVILUPPO RURALE 2014-2022 E 2023-2027
istituito con DGR n. 11 - 6552 del 27 febbraio 2023 e s.m.i.**

- *Artt. 47-49 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e art. 74 del Reg. (UE) n. 1305/2013*
 - *Art. 124 del Reg. (UE) 2021/2115*

VERSIONE MODIFICATA NELLA SEDUTA PLENARIA DEL 26 OTTOBRE 2023

Articolo 1 **(Composizione)**

La composizione del Comitato di monitoraggio sviluppo rurale 2014-2022 e 2023-2027 (di seguito indicato come "Comitato") è stabilita dalla DGR n. 11 - 6552 del 27 febbraio 2023 "Regolamenti (UE) 2021/2115, 1305/2013 e 1303/2013. Istituzione del Comitato di Monitoraggio sviluppo rurale 2014-2022 e 2023-2027 della Regione Piemonte, in sostituzione del Comitato di cui alla DGR n. 30-2397 del 9 novembre 2015" e s.m.i.

Tale DGR dà attuazione a quanto previsto nel Capitolo 9 "*Governance* regionale" del Complemento sviluppo rurale (CSR) della Regione Piemonte - adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 17-6532 del 20 febbraio 2023, in attuazione del Piano Strategico Nazionale PAC (PSP) 2023-2027 - in coerenza con la Sezione 7.1 del medesimo PSP, ai sensi dell'art. 124 del Reg. (UE) 2021/2115 e di quanto previsto dal Reg. (UE) n. 240/2014 "Codice europeo di condotta sul partenariato".

L'approvazione della nomina dei componenti del Comitato di Monitoraggio avviene con apposito Decreto del Presidente della Giunta regionale.

Il Comitato è presieduto dal Presidente della Giunta regionale, o suo delegato.

I rappresentanti della Commissione europea partecipano ai lavori del Comitato in veste consultiva.

Ciascuno dei membri del Comitato può essere sostituito, in caso di impedimento, dal membro supplente indicato nella DGR di istituzione ovvero da un sostituto appositamente delegato dal rappresentante nominato.

Possono altresì partecipare alle riunioni e consultazioni del Comitato il Valutatore indipendente, gli addetti alla postazione regionale della Rete rurale nazionale, eventuali altri esponenti delle istituzioni comunitarie, delle amministrazioni centrali e regionali, di altri enti pertinenti, nonché esperti esterni, in funzione della specificità degli interventi previsti all'ordine del giorno.

La partecipazione alle riunioni del Comitato è a titolo gratuito e nessun rimborso è riconosciuto ai suoi componenti.

Ai sensi dell'art. 124 del Reg. (UE) 2021/2115, la composizione del Comitato è resa pubblica attraverso l'inserimento sul sito regionale, nella sezione dedicata, dell'elenco dei suoi membri.

Articolo 2 (Funzioni)

Come stabilito dalla DGR di istituzione sopra citata, ai sensi dei Regolamenti (UE) 2021/2115, 1305/2013 e 1303/2013, il “Comitato di Monitoraggio sviluppo rurale 2014-2022 e 2023-2027 della Regione Piemonte” è deputato a svolgere il proprio ruolo di organismo responsabile del monitoraggio sull’attuazione degli interventi di sviluppo rurale rispetto ad entrambi i periodi di programmazione 2014-2022 e 2023-2027, secondo quanto dettagliato nei successivi articoli 3 e 4 del presente regolamento.

Nel rispetto di quanto previsto dalla DGR di cui sopra, il Comitato svolge le proprie funzioni garantendo una chiara distinzione fra i temi relativi al PSR 2014-2022 e al CSR/PSP 2023-2027, adottando a tal fine opportune modalità organizzative; pertanto, sia nelle riunioni plenarie sia nelle consultazioni scritte, gli argomenti e documenti relativi ai due periodi di programmazione verranno trattati separatamente, con redazione di verbali e/o documenti di chiusura distinti, come meglio specificato nei pertinenti articoli del presente regolamento.

Articolo 3 (Programmazione dello sviluppo rurale 2014-2022)

Il “Comitato di Monitoraggio sviluppo rurale 2014-2022 e 2023-2027 della Regione Piemonte” sostituisce a tutti gli effetti il Comitato di sorveglianza del Programma di sviluppo rurale (PSR) 2014-2022, istituito con DGR n. 30-2397 del 9 novembre 2015, sino all’esaurimento delle sue funzioni ai sensi degli artt. 47-49 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e 74 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, e pertanto:

- a) è consultato ed emette un parere, entro quattro mesi dall’approvazione del Programma, in merito ai criteri di selezione degli interventi finanziati, i quali sono riesaminati secondo le esigenze della programmazione;
- b) esamina lo stato di avanzamento del Programma rispetto ai suoi obiettivi;
- c) esamina gli aspetti che incidono sui risultati del Programma, comprese le conclusioni delle verifiche di efficacia nell’attuazione;
- d) esamina le valutazioni periodiche, nonché le attività ed i prodotti relativi ai progressi nell’attuazione del piano di valutazione del Programma;
- e) esamina ed approva la Relazione annuale sullo stato di attuazione del Programma

prima dell'invio alla Commissione europea;

- f) è consultato ed esprime un parere sulle eventuali modifiche del Programma proposte dall'Autorità di Gestione;
- g) esamina le azioni del Programma relative all'adempimento delle condizionalità *ex ante* nell'ambito della responsabilità dell'Autorità di Gestione e riceve informazioni in merito alle azioni relative all'adempimento di altre condizionalità *ex-ante*;
- h) formula osservazioni all'Autorità di Gestione in merito all'attuazione e alla valutazione del Programma, comprese azioni relative alla riduzione degli oneri amministrativi a carico dei beneficiari;
- i) partecipa alla Rete rurale nazionale per scambiare informazioni sull'attuazione del Programma;
- j) è informato sui contenuti della valutazione *ex-ante* prevista per il sostegno degli strumenti finanziari (art. 37, par. 3 del Reg. UE n. 1303/2013);
- k) esamina il documento strategico predisposto per il sostegno degli strumenti finanziari (art. 38, par. 8 del Reg. UE n. 1303/2013).

Articolo 4

(Programmazione dello sviluppo rurale 2023-2027)

Il "Comitato di Monitoraggio sviluppo rurale 2014-2022 e 2023-2027 della Regione Piemonte" svolge rispetto al CSR 2023-2027 della Regione Piemonte, attuativo del PSP, le funzioni di cui all'art. 124 "Comitato di monitoraggio" del Reg. (UE) 2021/2115, per quanto di pertinenza degli interventi di sviluppo rurale attivati dalla Regione Piemonte e inclusi nel CSR medesimo; nel dettaglio, il Comitato:

- fornisce il proprio parere su:
 - i criteri da utilizzare per la selezione degli interventi;
 - le proposte di modifica al PSP che l'Autorità di Gestione Regionale intende avanzare all'Autorità di Gestione Nazionale (Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Masaf);
- svolge le restanti funzioni ai sensi del citato art. 124, in concorrenza con il Comitato di Monitoraggio Nazionale del PSP presieduto dal Masaf, di cui al successivo articolo 5 del presente regolamento.

Articolo 5

(Rapporti con il Comitato di Monitoraggio Nazionale del PSP 2023-2027)

Il “Comitato di Monitoraggio sviluppo rurale 2014-2022 e 2023-2027 della Regione Piemonte” coopera e si coordina con il Comitato di Monitoraggio Nazionale del PSP - istituito con DM 3 marzo 2023, n. 137910 e presieduto dal Masaf - all'interno del sistema complessivo di *governance* di cui alla Sezione 7.1 del PSP medesimo e secondo le disposizioni organizzative indicate nel regolamento interno del Comitato nazionale, approvato durante la seduta di insediamento del 20 giugno 2023 e da considerarsi temporaneo, nelle more della definizione delle regole di *governance* del PSP.

Il suddetto regolamento interno all'articolo 2 “Compiti del Comitato” stabilisce la delimitazione dei compiti tra il Comitato di Monitoraggio Nazionale ed i Comitati di Monitoraggio Regionali, in relazione alle materie e tematiche oggetto di esame e/o di parere, come definita negli allegati 1 e 2 del regolamento stesso e di seguito riportate.

Materie e tematiche oggetto di esame

Reg. (UE) n. 2021/2115, art. 124 par. 3: “Il comitato di monitoraggio esamina in particolare...”	Comitato di monitoraggio nazionale	Comitati di monitoraggio regionali
a) i progressi compiuti nell'attuazione del PSP e nel conseguimento dei target intermedi e finali;	Per gli interventi di pertinenza nazionale e per il PSP nel suo complesso.	Per gli interventi di pertinenza regionale.
b) le problematiche che incidono sull'efficacia dell'attuazione del PSP e le azioni adottate per farvi fronte;	Per gli interventi di pertinenza nazionale e per il PSP nel suo complesso.	Per gli interventi di pertinenza regionale.
c) gli elementi della valutazione ex ante di cui all'art. 59 par. 3 del Reg. (UE) n. 2021/1060 e del documento strategico di cui all'art. 59 par. 1 del medesimo regolamento;	Per gli (eventuali) interventi di pertinenza nazionale che prevedono il ricorso a strumenti finanziari.	Per gli interventi di pertinenza regionale che prevedono il ricorso a strumenti finanziari.
d) i progressi compiuti nello svolgimento delle valutazioni e delle sintesi delle valutazioni nonché l'eventuale seguito dato ai risultati;	Per il Piano di Valutazione del PSP nel suo complesso e per i temi di valutazione di valenza nazionale la cui attuazione è attribuita all'AdGN.	Per gli elementi del Piano di Valutazione di valenza regionale e la cui attuazione è attribuita all'AdGR.

Allegato B

e) le informazioni pertinenti relative all'efficacia dell'attuazione del PSP fornite dalla rete nazionale della PAC;	Per gli interventi di pertinenza nazionale e per il PSP nel suo complesso.	Per gli interventi di pertinenza regionale di rispettiva competenza.
f) l'attuazione di azioni di comunicazione e visibilità;	Per il Piano di Comunicazione del PSP nel suo complesso e per le azioni di comunicazione di pertinenza nazionale.	Per gli elementi del Piano di Comunicazione del PSP attinenti ad interventi regionali e la cui attuazione è attribuita all'AdGR.
g) il rafforzamento delle capacità amministrative per le autorità pubbliche e per gli agricoltori e gli altri beneficiari, se del caso.	Per gli interventi di pertinenza nazionale.	Per gli interventi di pertinenza regionale di rispettiva competenza.

Materie e tematiche per le quali è richiesta l'espressione di un parere

Reg. (UE) n. 2021/2115, art. 124 par. 4: "Il comitato di monitoraggio fornisce il proprio parere su..."	Comitato di monitoraggio nazionale	Comitati di monitoraggio regionali
a) la metodologia e i criteri usati per la selezione delle operazioni	Competenza per (eventuali) interventi nazionali.	Competenza esclusiva per gli interventi di pertinenza regionale.
b) le Relazioni annuali sull'efficacia dell'attuazione	Competenza esclusiva in quanto documenti di rilievo nazionale.	
c) il Piano di Valutazione e le modifiche allo stesso	Competenza esclusiva in quanto documento di rilievo nazionale.	
d) proposte di modifica del PSP	Competenza sulle modifiche degli interventi nazionali, degli elementi comuni degli interventi nazionali con elementi regionali e per tutti gli altri elementi comuni del PSP inclusi il Piano Finanziario, il Piano degli Indicatori e gli allegati.	Competenza per proposte di modifica degli interventi regionali e degli elementi regionali degli interventi nazionali con elementi regionali.

Con riferimento alla lettera d) il Comitato di monitoraggio nazionale viene informato in merito ai pareri espressi dai Comitati di monitoraggio regionali sulle materie di loro competenza e li acquisisce senza ulteriore discussione e/o espressione di parere.

Articolo 6

(Adozione del Regolamento interno)

Ai sensi dell'art. 124 del Reg. (UE) 2021/2115 - il quale prevede che ciascun comitato adotti il proprio regolamento interno, comprendente anche disposizioni sulla prevenzione dei conflitti di interesse e sull'applicazione del principio di trasparenza - il presente regolamento interno è adottato dal Comitato, su proposta dell'Autorità di Gestione, in occasione della prima riunione plenaria o consultazione scritta, con l'invio del testo a tutti i componenti e la successiva valutazione da parte dell'Autorità di Gestione di eventuali osservazioni, a cui segue l'approvazione della versione definitiva.

Il presente il regolamento interno è pubblicato nella sezione dedicata del sito regionale.

Articolo 7

(Segreteria Tecnica)

Al fine di assicurare idoneo supporto al Comitato e all'Autorità di Gestione - individuata nel Responsabile della Direzione regionale Agricoltura e cibo - come stabilito dalla DGR istitutiva, le funzioni di Segreteria Tecnica del Comitato vengono svolte dal Settore A1705B "Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile", anche attraverso il coinvolgimento e coordinamento dei Settori regionali competenti e/o esperti esterni interessati dai temi oggetto di consultazione.

Tale Segreteria Tecnica ha i seguenti compiti:

- predisposizione ed invio ai componenti, anche tramite appositi sistemi informativi (in particolare SFC2014, per quanto riguarda il PSR 2014-2022), della documentazione relativa alle riunioni plenarie e alle consultazioni scritte del Comitato, nonché di ogni altra comunicazione in merito;
- organizzazione delle riunioni plenarie di cui all'articolo 8 del presente regolamento;
- gestione delle procedure di consultazione scritta di cui all'articolo 12 del presente regolamento;
- redazione dei verbali e/o documenti di chiusura delle riunioni plenarie e consultazioni scritte, secondo quanto previsto dagli articoli 11 e 12 del presente regolamento;
- relazioni con i componenti del Comitato, in particolare la Commissione europea e il Masaf;
- tenuta e aggiornamento dell'indirizzario dei membri;
- archivio digitale e indicazioni per la pubblicazione dei documenti sul sito regionale.

Articolo 8 **(Riunioni plenarie)**

Il Comitato è convocato in riunione plenaria, dal Presidente o suo delegato, almeno una volta l'anno, come previsto dall'art. 124 del Reg. (UE) 2021/2115; in casi di necessità, debitamente motivata, il Comitato può riunirsi anche su richiesta della maggioranza semplice dei suoi membri.

Le riunioni si tengono presso la sede indicata all'atto della convocazione, che viene inviato ai componenti con almeno dieci giorni lavorativi di anticipo. Il Presidente può, in casi eccezionali e motivati, disporre convocazioni urgenti del Comitato purché ciascun membro ne venga a conoscenza almeno 5 giorni lavorativi prima della riunione.

Le riunioni possono essere precedute da consultazioni e riunioni tecniche preparatorie.

Il Comitato si intende regolarmente riunito e le sue decisioni validamente assunte se almeno il 30% dei componenti è presente all'inizio dei lavori.

La direzione operativa dei lavori del Comitato è a cura dell'Autorità di Gestione.

Art. 9 **(Ordine del giorno e trasmissione della documentazione)**

Il Presidente - su proposta dell'Autorità di Gestione - stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni e, in casi di urgenza motivata, può presentare all'esame del Comitato argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

L'O.D.G. delle riunioni riporta una chiara distinzione fra gli argomenti relativi al PSR 2014-2022 e al CSR/PSP 2023-2027.

I membri del Comitato ricevono la convocazione, l'ordine del giorno e i documenti da esaminare a mezzo posta elettronica, almeno dieci giorni lavorativi prima della seduta; la Commissione europea riceverà tutta la documentazione relativa al PSR 2014-2022 anche via SFC2014.

In casi eccezionali e motivati i documenti potranno essere consegnati durante la riunione o trasmessi anche successivamente.

Art. 10
(Decisioni e pareri)

Le decisioni del Comitato relative agli argomenti iscritti all'ordine del giorno per i quali - ai sensi dei pertinenti regolamenti comunitari - è prevista espressa approvazione, sono assunte sulla base della prassi del consenso dei membri, già consolidata nel contesto delle precedenti esperienze di programmazione, senza fare ricorso a votazioni. Tali decisioni sono vincolanti anche per i soggetti assenti.

Il Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di un terzo dei componenti, può rinviare la decisione su un punto iscritto all'ordine del giorno al termine della riunione, ovvero secondo la procedura di consultazione per iscritto di cui all'articolo 12 del presente regolamento, se nel corso della riunione è emersa l'esigenza di una modifica di sostanza che necessita di un ulteriore approfondimento.

Laddove il Comitato, ai sensi dei pertinenti regolamenti comunitari, sia chiamato ad esprimere un parere, la decisione finale - opportunamente motivata - spetta all'Autorità di Gestione, dopo aver valutato le osservazioni formulate dai componenti.

Art. 11
(Verbali)

I verbali delle riunioni plenarie, redatti dalla Segreteria Tecnica, sono inviati ai membri del Comitato entro trenta giorni lavorativi dalla data della riunione e s'intendono approvati qualora entro cinque giorni dalla trasmissione non vengano trasmesse osservazioni scritte da parte dei membri presenti alla seduta; per ragioni di motivata urgenza, tale termine può essere ridotto a tre giorni.

I verbali delle riunioni debbono riportare, oltre alle decisioni - opportunamente motivate - del Comitato e/o dell'Autorità di Gestione, ovvero l'approvazione del Comitato laddove espressamente prevista dai pertinenti regolamenti comunitari, anche le osservazioni e le proposte di tutti i soggetti che partecipano ai lavori.

Per ciascuna riunione plenaria vengono redatti due distinti verbali relativi ai temi, rispettivamente, del PSR 2014-2022 e del CSR/PSP 2023-2027.

Art. 12
(Consultazioni per iscritto)

In aggiunta alle riunioni plenarie annuali, il Comitato può essere consultato attraverso procedura scritta, che costituisce la normale prassi.

I documenti da sottoporre all'esame del Comitato mediante la procedura di consultazione scritta debbono essere inviati dall'Autorità di Gestione via posta elettronica a tutti i membri, i quali esprimono le proprie osservazioni per iscritto entro dieci giorni lavorativi dalla data di spedizione; nei casi di motivata urgenza, tale scadenza può essere ridotta a cinque giorni lavorativi.

Il documento di chiusura della procedura scritta, che riporta le osservazioni formulate dai componenti e le decisioni opportunamente motivate dell'Autorità di Gestione - ovvero l'approvazione del Comitato, laddove espressamente prevista dai pertinenti regolamenti comunitari - viene redatto dalla Segreteria Tecnica e inviato ai membri del Comitato entro trenta giorni lavorativi dal termine fissato per l'invio delle osservazioni di cui sopra. La mancata espressione del proprio parere per iscritto da parte di un membro del Comitato vale come assenso.

Per ciascuna consultazione scritta vengono redatti due distinti documenti di chiusura relativi ai temi, rispettivamente, del PSR 2014-2022 e del CSR/PSP 2023-2027.

Art. 13
(Informative)

Nel caso l'oggetto della consultazione riguardi documenti aventi valore puramente tecnico, l'Autorità di Gestione può procedere dopo aver inviato al Comitato un'apposita informativa scritta in merito.

Art. 14
(Conflitti di interesse)

I componenti del Comitato - sia in sede di riunione plenaria che nella formulazione di osservazioni scritte - qualora si trovino in situazioni di potenziale conflitto di interesse, devono astenersi obbligatoriamente, sotto la propria responsabilità, dalle discussioni e dalle decisioni che potrebbero determinare tale conflitto.

Gli Enti che compongono il Comitato ed i relativi rappresentanti inizialmente designati comunicano tempestivamente alla Regione Piemonte eventuali successive variazioni di nominativi, ruoli o assetto dell'Ente, pena l'esclusione del medesimo Ente dalla composizione del Comitato.

Art. 15
(Trasparenza)

Ai sensi dell'art.124 del Reg. (UE) 2021/2115, il Comitato garantisce un'adeguata informazione sui propri lavori. A tal fine tutta la documentazione sottoposta al suo esame, nonché i verbali delle riunioni plenarie e i documenti di chiusura delle consultazioni scritte, vengono pubblicati nella sezione dedicata del sito regionale.

Art. 16
(Gruppi di lavoro)

Il Comitato può proporre l'istituzione di gruppi di lavoro settoriali come strumento di approfondimento di specifiche tematiche.

La composizione dei gruppi di lavoro è concordata con l'Autorità di gestione, sulla base dei criteri di competenza e di interesse per tema da trattare.

Art. 17
(Trattamento dei dati personali)

I dati personali forniti alla Regione Piemonte dai componenti del Comitato saranno trattati secondo quanto previsto dal "Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (cd. "GDPR").

Ai sensi del GDPR, i membri del Comitato ricevono apposita informativa a mezzo posta elettronica, quale notifica delle informazioni di cui all'art. 13 del medesimo Regolamento.

Art. 18
(Norme attuative)

Il presente Regolamento può essere modificato con decisione del Comitato, su proposta dell'Autorità di Gestione.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, valgono:

- le norme dei Regg. (UE) 2021/2115, 1305/2013 e 1303/2013, nonché del Reg. (UE) n. 240/2014 "Codice europeo di condotta sul partenariato";

- le disposizioni del vigente Programma di sviluppo rurale (PSR) 2014-2022 della Regione Piemonte, nonché del vigente Complemento sviluppo rurale (CSR) della Regione Piemonte in attuazione del Piano Strategico Nazionale PAC (PSP) 2023-2027, per quanto di rispettiva pertinenza;
- le altre disposizioni comunque pertinenti.